



*Ministero dell' Ambiente
e della Sicurezza Energetica*

Direzione Generale Valutazioni Ambientali

Il Direttore Generale

Progetto/Piano/Programma Elettrodotto aereo 380 kV in doppia terna
"Chiaramonte Gulfi - Ciminna" e opere connesse.

**Decreto di compatibilità ambientale n. 104 del 27
aprile 2016, rieditato con D.M. n. 125 del 15 giugno
2020, rettificato con D.M. n. 180 del 17 maggio
2021.**

Procedimento

Prescrizioni: A.21 e A.22

**Verifica di ottemperanza ai sensi dell'articolo 28 del
D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.**

ID Fascicolo

10338

Proponente

Terna Rete Italia S.p.A.

Elenco allegati

**Parere della Commissione Tecnica di Verifica
dell'Impatto Ambientale VIA e VAS -
Sottocommissione VIA n. 907 del 24 novembre
2023.**

✓ Resp.Set: Pieri C.
Ufficio: VA_05-Set_05
Data: 14/12/2023

✓ Resp. Div.: Reillo O.R.
Ufficio: VA_05
Data: 17/12/2023



VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 gennaio 2022, con il quale è stato conferito all'Arch. Gianluigi Nocco l'incarico dirigenziale di livello generale di Direttore Generale per le Valutazioni Ambientali;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 29 luglio 2021, n. 128, recante regolamento di organizzazione del Ministero della Transizione ecologica;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" in particolare gli articoli 16 e 17;

VISTO l'articolo 6 comma 1 lettera e) della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo";

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante "Norme in materia ambientale";

VISTO in particolare l'articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, inerente alle attività di monitoraggio delle condizioni ambientali indicate nei provvedimenti di valutazione di impatto ambientale, che trova applicazione anche per i provvedimenti adottati prima del 21 luglio 2017, data in cui è entrato in vigore, in ragione di quanto previsto dall'articolo 23, comma 3, del medesimo decreto legislativo 104/2017;

VISTO l'art. 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che stabilisce che la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS assicura all'autorità competente l'attuazione delle norme di cui ai titoli II e III del medesimo Decreto Legislativo;

VISTO il decreto ministeriale n. 342 del 13 dicembre 2017 recante l'articolazione, l'organizzazione, le modalità di funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 20 agosto 2019, n. 241, con cui è stata definita la composizione della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS;

PRESO ATTO che in data 25 maggio 2020 si è insediata la Commissione Tecnica di verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS nominata con decreto ministeriale n. 241 del 20 agosto 2019;

VISTO l'articolo 15 del decreto legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 264 del 11 novembre 2022;

CONSIDERATO che a seguito della modifica di cui al punto precedente, il Ministero della transizione ecologica cambia la propria denominazione in Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

VISTO il Decreto di compatibilità ambientale n. 104 del 27 aprile 2016, rieditato con D.M. n. 125 del 15 giugno 2020, rettificato con D.M. n. 180 del 17 maggio 2021, dall'esito positivo con prescrizioni, relativo al progetto *Elettrodotto aereo 380 kV in doppia terna "Chiaromonte Gulfi - Ciminna" e opere connesse*;

VISTE in particolare, le prescrizioni A.21 e A.22, la cui verifica di ottemperanza rientra tra le competenze del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il coinvolgimento degli Enti Gestori dei Siti Natura 2000, che recitano:

A.21 *La progettazione esecutiva relativa agli interventi di nuova realizzazione dovrà tenere conto della vegetazione esistente, evitando interferenze con habitat prioritari di interesse comunitario e limitando il più possibile il taglio della vegetazione arborea e arbustiva. Inoltre:*

- a) le piste di accesso alle aree d'intervento dovranno evitare il più possibile habitat naturali, utilizzando possibilmente percorsi esistenti ed aree alternative;*
- b) dovrà essere verificato il rispetto di quanto previsto dalle normative regionali, in merito al taglio nelle aree boscate, ai rimboschimenti compensativi, ai ripristini con materiale vegetale certificato.*

A.22 *Il proponente dovrà attuare tutte le misure di mitigazione/compensazione proposte nello SIA e nella documentazione integrativa. In fase di progettazione esecutiva dovranno inoltre essere definiti in dettaglio gli interventi e le misure che si intendono attuare per il ripristino delle aree e delle piste di cantiere previste per la realizzazione e demolizione di tutte le opere al fine di riportare la situazione ante operam. I progetti dovranno contemplare le cure colturali degli elementi vegetazionali per i primi 5 anni, dall'impianto. Si dovrà in ogni caso prevedere la risemina delle superfici ove si sia verificato un mancato o ridotto sviluppo della copertura erbacea e la sostituzione delle fallanze nell'ambito delle formazioni arboree e arbustive ricostituite. Le specie vegetali da utilizzare per le opere di ripristino dovranno essere concordate con gli uffici regionali competenti;*

VISTA la nota prot. TERNA/P20230089869 del 07 settembre 2023, acquisita al prot. 147864/MASE del 18 settembre 2023, con cui la Società Terna Rete Italia S.p.A., ha presentato istanza per la verifica di ottemperanza alle prescrizioni A.21 e A.22, del Decreto di compatibilità ambientale n. 104 del 27 aprile 2016, rieditato con D.M. n. 125 del 15 giugno 2020, rettificato con D.M. n. 180 del 17 maggio 2021, del progetto *Elettrodotto aereo 380 kV in doppia terna "Chiaromonte Gulfi - Ciminna" e opere connesse*;

PRESO ATTO della documentazione fornita con l'istanza;

VISTA la nota prot. n. 81307 del 07 novembre 2023, acquisita al prot. 179825/MASE del 08 novembre 2023, con cui la Regione Siciliana Servizio 3 - Aree Naturali Protette, Rete Natura 2000, Sviluppo Sostenibile, in riferimento alla prescrizione A.22, ha ritenuto: *"di potere condividere l'elenco revisionato delle specie vegetali da utilizzare per le opere di ripristino"*;

ACQUISITO il parere n. 907 del 24 novembre 2023 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS - Sottocommissione VIA, assunto al prot. MASE/200006 del 06 dicembre 2023, costituito da n.18 pagine che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante;

CONSIDERATO che nel citato parere, la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS - Sottocommissione VIA, sulla base delle valutazioni condotte, ha ritenuto che: le prescrizioni A.21 e A.22 del Decreto di compatibilità ambientale n. 104 del 27/04/2016, rieditato con D.M. n. 125 del 15/06/2020, rettificato con D.M. n. 180 del 17/05/2021, relativo al progetto "Elettrodotto 380 kV in doppia terna "Chiaramonte Gulfi - Ciminna" e opere connesse", *visti i pareri positivi della Regione Siciliana - Assessorato del territorio e dell'ambiente - Dipartimento dell'ambiente - Servizio 3 - Aree Naturali Protette, Rete Natura 2000, Sviluppo Sostenibile*, sono ottemperate con la seguente raccomandazione:

- In relazione a quanto evidenziato dalla Regione Siciliana - Dipartimento dell'ambiente, attraverso il Servizio 3 - Aree Naturali Protette, Rete Natura 2000, Sviluppo Sostenibile in merito all'indicazione che la vigilanza in fase di cantiere è di competenza del Corpo Forestale, si raccomanda di fornire preventivamente ed in tempi congrui, al Corpo Forestale competenti per territorio, le indicazioni relative alle azioni poste in essere per quanto concerne l'eventuale taglio della vegetazione arborea e arbustiva, nonché la verifica del rispetto di quanto previsto dalle normative regionali in merito al taglio nelle aree boscate, ai rimboschimenti compensativi, ai ripristini con materiale vegetale certificato, oggetto della condizione A21.

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato predisposto dalla Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera e), della legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss.mm.ii., sulla base degli atti istruttori;

RITENUTO, per le motivazioni contenute nel parere sopracitato, sulla base di quanto premesso e della proposta della Responsabile del Procedimento e della Dirigente, di dover concludere il procedimento di Verifica di ottemperanza alle prescrizioni A.21 e A.22 del Decreto di compatibilità ambientale n. 104 del 27/04/2016, rieditato con D.M. n. 125 del 15/06/2020, rettificato con D.M. n. 180 del 17/05/2021, ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativo al progetto *Elettrodotto aereo 380 kV in doppia terna "Chiaramonte Gulfi - Ciminna" e opere connesse*, sulla base della documentazione trasmessa dal proponente;

DETERMINA

L'ottemperanza alle prescrizioni A.21 e A.22, del Decreto di compatibilità ambientale n. 104 del 27 aprile 2016, rieditato con D.M. n. 125 del 15 giugno 2020, rettificato con D.M. n. 180 del 17 maggio 2021, relativo al progetto: Elettrodotto aereo 380 kV in doppia terna "Chiaramonte Gulfi - Ciminna" e opere connesse, con le raccomandazioni indicate nell'allegato parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS - Sottocommissione VIA.

Il presente provvedimento sarà comunicato alla Società Terna Rete Italia S.p.A., alla Regione Siciliana Servizio 3 - Aree Naturali Protette, Rete Natura 2000, Sviluppo Sostenibile e alla Regione Siciliana - Servizio 1 Valutazioni ambientali, la quale provvederà a portarlo a conoscenza delle altre amministrazioni eventualmente interessate.

Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul portale delle valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica <https://va.mite.gov.it/it-IT>

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni decorrenti dalla notifica dell'atto, mentre per i soggetti diversi dai destinatari della notifica, i termini per l'impugnativa decorrono dalla data di pubblicazione del provvedimento sul sito *web* del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Il Direttore Generale

Gianluigi Nocco

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)